



Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Comunità energetiche e sistemi di autoconsumo – impianti di potenza fino a 1 MW)

MODULO DI ADESIONE CONSULTAZIONE

1. Nome del soggetto che intende aderire alla Consultazione

Rete per il Clima del Verbano (RCV)

2. Nome della persona di riferimento (se diversa dal soggetto) per la partecipazione alla Consultazione

Fulvio Mario Carlo Fagiani

3. Recapito email del soggetto per le comunicazioni

reteclimaverbano@pec-legal.it

4. Categoria del soggetto che intende aderire alla consultazione pubblica

- PMI
- altre imprese
- condominio
- comunità energetica
- associazione di categoria
- cooperativa
- consorzio
- pubblica amministrazione o ente pubblico
- altro (specificare)

Associazione non riconosciuta - <http://reteperilclimadelverbano.it/>

5. Ritieni di presentare richiesta di accesso agli incentivi?

Sì, entro Comunità Energetiche Rinnovabili in associazione ad altri soggetti tra cui Comuni e singoli cittadini

Caratteristiche delle configurazioni e degli impianti ammesse all'incentivo

Si contesta che i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto, in quanto:

- a. La data di avvio dei lavori non è documentabile per impianti di piccola taglia, sia di proprietà di utenti domestici che di Amministrazioni Pubbliche Locali.
- b. Diversamente la data di allacciamento alla rete è documentabile
- c. Il decreto escluderebbe gli impianti i cui lavori sono stati avviati, ma non sono ancora allacciati, in data precedente l'entrata in vigore del decreto.

Modalità di accesso agli incentivi

Non si comprendono le ragioni a fondamento del contingente pari a 5 GW, se si tiene conto

- degli obiettivi europei e nazionali orientati a massimizzare la quota di produzione da fonti rinnovabili sul totale dei consumi energetici,
- dell'attuale crisi energetica e del conseguente aumento dei prezzi che richiede un maggiore ricorso alle fonti rinnovabili
- del contributo che si ritiene possa essere fornito dalle CER.

Si chiede pertanto di cancellare questo paragrafo

Caratteristiche dell'incentivo

Condizione necessaria perché le CER possano diffondersi e contribuire la sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili, è che le condizioni di vendita dell'energia immessa in rete dal prosumer aderente ad una CER non siano inferiori a quelle del prosumer individuale non aderente.

Il prosumer individuale non è soggetto ad alcun tetto al prezzo del ritiro dedicato, mentre lo sarebbe nel caso entrasse a far parte di una CER, venendone penalizzato. Infatti il tetto proposto di 80€/MWh

- a. è inferiore al valore del prezzo mensile del ritiro dedicato nel corso del 2022, sempre superiore a 200 €/MWh in F1 e F2.
- b. Anche qualora si stimi per il futuro una riduzione del costo dell'energia elettrica, in contrasto con le stime delle maggiori organizzazioni specializzate, il tetto di 80 MWh rappresenterebbe una mancata protezione del prosumer in caso di tensioni sui prezzi, molto probabili
- c. L'applicazione del tetto è virtualmente generalizzata, in quanto l'obiettivo di superare la soglia del 70% di energia condivisa, comunque venga calcolata, è allo stato attuale irrealistico.

In forza di queste considerazioni, il prosumer verrebbe scoraggiato a partecipare ad una CER, perché accedrebbe ad una condizione economicamente svantaggiata e rischiosa rispetto alla condizione di produttore individuale.

Venendo meno l'apporto di prosumer, soprattutto domestici

- Le CER di fatto non potrebbero costituirsi, non potendo contare sull'apporto di prosumer
- Si vanificherebbe l'obiettivo primario delle CER, vale a dire la diffusione di nuovi impianti a fonte rinnovabile.

L'entità dell'incentivo di 110 €/MWh è insufficiente.

Il consumer paga oggi l'energia prelevata dalla rete come se fosse interamente prodotta da combustibili fossili, mentre il principio su cui si basa l'energia condivisa nelle CER è che essa sia stata prodotta da fonte rinnovabile: l'incentivo con cui viene premiata l'energia condivisa è quindi la compensazione tra i due diversi prezzi, da fossile e da rinnovabile, e deve essere quindi congruo rispetto ai valori di mercato e tendenziali.

Il valore di 110€/MWh non risulta congruo, anche se solo si considera che quando l'incentivo fu definito, a settembre 2020, il PUN era di 48,80€/MWh. L'incentivo era quindi pari a 2,25 volte il PUN.

Ad oggi, 7 dicembre 2022, il PUN è di 380,28 €/MWh e la media mensile di novembre è pari a 224,51.

L'incentivo è pari quindi, nel caso del PUN al 7/12/2022, a 0,29 volte il PUN

Nel caso della media mensile di novembre l'incentivo è pari a 0,49 volte il PUN.

Quindi in valore rispetto al PUN, l'incentivo è diminuito di quasi 7,75 volte in un caso e di 4,6 volte nell'altro.

Se si considerano gli obiettivi cui le CER dovrebbero rispondere, l'incentivo deve essere tale da far corrispondere nella misura maggiore possibile il prezzo di acquisto dell'energia condivisa nella CER al prezzo coerente con il costo di produzione da fonte rinnovabile.